



COMUNE DI CAVEZZO

Provincia di Modena

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Ordinanza Sindacale n.1529

Cavezzo, 03/10/2018

OGGETTO: MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA IN ATTUAZIONE DEL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020) E DEL NUOVO ACCORDO DI BACINO PADANO 2017

IL SINDACO

Visti:

- la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il D.lgs. n.155 del 13 agosto 2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il D.lgs. n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" s.m.i.;
- l'articolo 10, comma 1, lett. d) della Legge n.88/2009, il quale prevede che il Governo promuova l'adozione di specifiche strategie di intervento nel Bacino Padano in materia di inquinamento atmosferico anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino;

Premesso che:

- in data 19 dicembre 2013 è stato sottoscritto l'"Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della salute e le Regioni e Province autonome del Bacino Padano, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo avviato per il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria, di seguito denominato "Accordo 2013";
- in data 30 dicembre 2015 è stato sottoscritto il "Protocollo di Intesa per migliorare la qualità dell'aria, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l'utilizzo del mezzo privato, abbattere le emissioni, favorire misure intese a aumentare l'efficienza energetica", tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con l'obiettivo di rafforzare l'impegno a livello nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria, con particolare riguardo alle città metropolitane;
- in data 16 giugno 2016 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora complementare (nota C(2016)3585 final – Infrazione n.2014/2147), ai sensi dell'art. 258 del TFUE, per i superamenti del valore limite giornaliero di PM10 nel periodo 2008-2014 in 11 zone e agglomerati, tra cui la Pianura ovest e la Pianura est della Regione Emilia-Romagna;
- il 21 aprile 2017 è entrato in vigore il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) (di seguito denominato "Piano"), approvato con la Deliberazione dell'Assemblea legislativa



COMUNE DI CAVEZZO

Provincia di Modena

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

della Regione Emilia-Romagna n. 115 dell'11 aprile 2017, in attuazione del D.lgs. 155/2010, ed avente la finalità di adempiere nel più breve tempo possibile agli obblighi fissati dalla normativa vigente e di ridurre la percentuale di popolazione esposta ai superamenti del valore limite di PM10 dal 64% all'1% entro il 2020;

- in data 25 luglio 2017, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno sottoscritto il "Nuovo accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 5 giugno 2017, di seguito denominato "Accordo";

Considerato che:

- le Regioni del Bacino Padano presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche, che favorendo la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, in particolare quelli secondari quali le polveri sottili, producono situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il raggiungimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- si è registrata la progressiva riduzione del numero delle zone di superamento dei valori limite e dell'entità dei superamenti per il materiale particolato PM10 e per il biossido di azoto, in virtù degli effetti positivi prodotti dall'attuazione delle azioni a livello regionale e di bacino padano, ma le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sono ancora in corso;
- presso alcune zone ed agglomerati del territorio regionale si continuano a registrare superamenti dei valori limite di qualità dell'aria del materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto;
- in caso di permanenza dei superamenti, una eventuale sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia comporterebbe, in futuro, oneri economici rilevanti e la possibile riduzione dei Fondi Strutturali per l'Italia;
- nella procedura di infrazione comunitaria in atto, assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria nelle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini, legata alla previsione di misure di risanamento addizionali, avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure;

Visti:

- la comunicazione della Regione Emilia Romagna assunta gli atti con prot.n.12400 del 19/10/2017 avente ad oggetto "Indicazioni in merito ad alcune misure di piano del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) relative al settore energia e combustione delle biomasse";
- la nota della Regione Emilia Romagna assunta gli atti con prot.n.7197 del 23/06/2018 avente ad oggetto "Chiarimenti in ordine al divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva –art.24, comma 1, lettera a), del PAIR 2020";



COMUNE DI CAVEZZO

Provincia di Modena

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

- la comunicazione della Regione Emilia Romagna assunta gli atti con prot.n.9018 del 06/08/2018 avente ad oggetto "Indicazioni in merito alle misure del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) per la stagione autunno inverno 2018-2019";

considerato che:

- il territorio del Comune di Cavezzo rientra tra le zone nelle quali, per gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria, sono già stati superati i valori limite di qualità dell'aria per il PM10 e come tale individuato dalla cartografia delle aree di superamento approvata con DGR n.362/2012 (aree arancioni);
- che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ritiene che l'inalazione delle polveri fini (PM10 e PM 2.5) sia tra le cause dirette del tumore al polmone;
- l'amministrazione intende tutelare e migliorare la salute pubblica;

Visti:

- l'art. 50 del D.lgs.267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;
- la L. n.689 del 24 novembre 1981 "Modifiche al sistema penale";
- DPR n.74 del 16 aprile 2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192";
- DM n.186 del 7 novembre 2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide -articolo 290, comma 4, D.lgs. 152/2006";

ORDINA

come da Relazione Generale del PAIR 2020 al punto 9.3.4.1:

1. in tutto il territorio comunale, a partire dal 1 gennaio 2019, di costruire nuovi edifici solo ad "energia quasi zero";
2. di confermare l'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi, al fine di rilevare il consumo effettivo e la contabilizzazione del fabbisogno energetico per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria in recepimento dell'articolo 9, paragrafo 3, della DIR 2012/27/UE recepita con D.Lgs. n.102/2014 (successivamente all'adozione del PAIR, la DGR 967/2015 ha compiutamente normato l'obbligo di adozione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione);
3. di chiudere le porte degli esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare le dispersioni energetiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi



COMUNE DI CAVEZZO

Provincia di Modena

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

- gli esercizi commerciali dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti o quando le porte non si affacciano direttamente verso l'esterno (ad esempio negozi all'interno di centri e/o insiemi commerciali) o verso ambienti climatizzati;
4. la dismissione ad effetto immediato dell'uso di olio combustibile negli impianti termici civili ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ed estensione di tale divieto anche agli impianti termici ad uso produttivo a partire dal 2020, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi;
 5. di non installazione e non utilizzare impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali cantine, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali androni, scale, rampe) e in vani e locali tecnici;

come da Relazione Generale del PAIR 2020 al punto 9.3.4.2:

6. di soddisfare le disposizioni previste dalla DAL 156/2008 allegato 2 punti 21 e 22, come ribadito dall'art. 11 del D.lgs. n.28/2011 (obbligo in sede progettuale di prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia termica ed elettrica dell'edificio), ricorrendo all'uso di fonti rinnovabili diverse dalla combustione delle biomasse. Tale previsione è stata altresì confermata dalla DGR 967/2015;

come da DGR n.1412 del 25/09/2017:

7. a decorrere dalla data odierna, nelle unità immobiliari dotate di sistema multicomcombustibile ubicate nei Comuni i cui territori sono interamente ubicati a quota altimetrica inferiore ai 300 m, dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, è vietato l'uso di biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle" e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti. Dalla data del 1^a ottobre 2019 il divieto è esteso ai generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle";
8. dalla data odierna è vietato installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" e dal 1^a gennaio 2020 è vietato installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle";
9. dalla data odierna è obbligatorio utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato; è stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

Si ricorda che la classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa è riportato in allegato 2 della DGR n.1412 del 25/09/2017, allegato per completezza alla presente Ordinanza Sindacale;



COMUNE DI CAVEZZO

Provincia di Modena

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

AVVERTE

- che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla L. n.689/1981 "Modifiche al sistema penale" e s.m.i. e dall'art.42 della Legge Regionale n.16/2017 "Sanzioni per la violazione dei divieti posti a tutela della qualità dell'aria";
Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:
 1. ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs.n.267/2000 s.m.i. l'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 7, 8 e 9 del presente atto è punita con la sanzione amministrativa da € 50.00 a € 300,00;
 2. ai sensi dell'art.42 "Sanzioni per la violazione dei divieti posti a tutela della qualità dell'aria" comma 1 della Legge Regionale n.16/2017, l'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 5 del presente atto è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 a carico del soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto ovvero dell'amministratore nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio;
 3. ai sensi dell'art.42 "Sanzioni per la violazione dei divieti posti a tutela della qualità dell'aria" comma 2 della Legge Regionale n.16/2017, l'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 3 del presente atto è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 a carico del titolare dell'esercizio commerciale. sono esclusi dall'applicazione della sanzione gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;
- che l'accertamento delle relative sanzioni sia demandata al personale di Polizia Municipale, a tutti gli altri agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, ad ogni altro soggetto a ciò abilitato dalla normativa vigente;

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni (L. 6 dicembre 1971, n. 1034), in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199), decorrenti all'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio;

DISPONE

che il presente provvedimento venga reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e la comunicazione attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;

RENDE NOTO

che tutte le informazioni relative al Piano Aria Integrato Regionale 2020 (PAIR 2020), nonché gli atti regionali attuativi del piano sono disponibili al seguente sito della Regione Emilia Romagna:



COMUNE DI CAVEZZO

Provincia di Modena

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/temi/pair2020>

mentre le informazioni sulla mobilità, le informazioni ambientali e sanitarie sono reperibili al seguente sito della Regione Emilia Romagna, gestito da ARPAE

<http://www.arpa.emr.it/liberiamo/>

Allegato: classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'applicazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria ai sensi della DGR 1412 del 25/9/2017.

Per informazioni e/o chiarimenti in merito alla presente ordinanza, la segreteria dello Sportello Unico per l'edilizia è disponibile nei seguenti orari di ricevimento: martedì, giovedì e sabato dalle 10:00 alle 13:00 e giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00 (nei mesi di giugno, luglio e agosto lo Sportello Unico per l'Edilizia non riceve il giovedì pomeriggio) – telefono 0535/49850 - 49856 – fax 0535/49808 – e.mail: ufficio.tecnico@comune.cavezzo.mo.it

IL SINDACO

Dott.ssa Lisa Luppi

Originale firmato digitalmente

Documento prodotto mediante sistema automatizzato ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n.39/1993 e firmato digitalmente secondo le norme vigenti.



COMUNE DI CAVEZZO

Provincia di Modena

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

DGR 1412 del 25/9/2017 - Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del PAIR 2020 e del Nuovo Accordo di bacino padano 2017

Allegato 2 - CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE DEI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI CON BIOMASSA LEGNOSA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

A. Ambito di applicazione e finalità

Ai fini dell'applicazione delle misure individuate dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) e dal "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, relativamente alle limitazioni di utilizzo ed installazione dei generatori di calore domestici a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), è individuata la classificazione ambientale di seguito riportata.

La classificazione è finalizzata alla individuazione delle prestazioni energetiche ed emmissive dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, aventi una potenza termica nominale inferiore a 35 kW.

In Emilia-Romagna il settore della combustione delle biomasse legnose ad uso civile contribuisce a più della metà delle emissioni di materiale particolato primario. Tali emissioni dipendono principalmente dalla tipologia di generatore, dalle sue caratteristiche energetiche ed emmissive, dal tipo di biomassa legnosa utilizzata oltre che da una corretta gestione della combustione e dalla manutenzione dell'apparecchio stesso.

Per tali ragioni risulta importante introdurre, ai fini dell'applicazione di misure limitative, una classificazione dei generatori di calore in grado di identificare quelli caratterizzati da maggiori emissioni specifiche, nell'ottica anche di una gradualità di intervento. La classificazione assegna quindi ai generatori una specifica classe di qualità in relazione ai livelli prestazionali assicurati dai costruttori.

La presente classificazione è coerente con le vigenti disposizioni normative nazionali (DM n. 37/2008, DM 28/12/12 e s.m.i. – c.d. "Conto termico", D. Lgs. n. 192/05), comunitarie (Direttiva "Ecodesign" 2009/125/CE e relativo Regolamento 2015/1185/UE) ed in particolare con la proposta di certificazione dei generatori di calore prodotta dal Gruppo di Lavoro specifico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), dell'"Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" del 19 dicembre 2013 tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della salute e le Regioni e Province autonome del Bacino padano, che prevede, appunto, l'elaborazione della proposta di decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006. Attualmente la proposta di decreto di cui sopra è depositata presso il Ministero dell'Ambiente per i relativi seguiti procedurali.

La classificazione è inoltre coerente con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE, che stabilisce all'art.11 lett. e), la possibilità di introdurre da parte dei piani regionali valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio, caratteristiche tecniche e costruttive per gli impianti termici civili di cui alla



COMUNE DI CAVEZZO

Provincia di Modena

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

parte quinta, titolo II, del decreto legislativo 152/2006.

B. Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

- a) Generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con legna da ardere, carbone di legna e biomassa solida combustibile al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente da uno scambiatore di calore;
- b) Potenza termica nominale del generatore: la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti il generatore;
- c) Accreditamento: attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità,
- d) Laboratorio accreditato: organismo accreditato per il rilascio dei rapporti di prova relativi alle prestazioni emissive delle categorie di generatori di cui al presente decreto, ai sensi delle norme di riferimento individuate dal decreto;
- e) Organismo notificato: organismo che opera nell'ambito del Regolamento UE 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
- f) Soggetto certificatore: organismo notificato che rilascia la certificazione ambientale dei generatori di calore;
- g) Certificazione ambientale: il documento attestante l'idoneità del generatore di calore ad assicurare specifiche prestazioni emissive e specifiche classi di qualità;
- h) Produttore: persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
- i) Classe di qualità: livello di prestazione del generatore di calore.

C. Categorie di generatori di calore oggetto della certificazione ambientale

Sono oggetto della certificazione ambientale le seguenti categorie di generatori di calore, aventi potenza termica nominale inferiore a 35 kW, conformi alle norme UNI EN associate a ciascuna categoria e successive modificazioni:

- Camini chiusi, inserti a legna: UNI EN 13229 - Inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova;
- Caminetti aperti: UNI EN 13229 - Inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova;
- Stufe a legna: UNI EN 13240 - Stufe a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova;
- Stufe ad accumulo: UNI EN 15250 - Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi - Requisiti e metodi di prova;
- Cucine a legna: UNI EN 12815 - Termocucine a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova;
- Caldaie fino a 500 kW: UNI EN 303-5 - Caldaie per riscaldamento - Parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con



COMUNE DI CAVEZZO

Provincia di Modena

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

una potenza termica nominale fino a 500 kW - Terminologia, requisiti, prove e marcatura;

- Stufe, inserti e cucine a pellet – Termostufe: UNI EN 14785 - Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno - Requisiti e metodi di prova.

D. Requisiti per la certificazione dei generatori di calore

1. I generatori di calore sono certificati sulla base delle classi di prestazioni emissive espresse in Tabella 1. La classificazione si fonda sui seguenti parametri: rendimento energetico (η) ed emissioni di particolato primario (PP), carbonio organico totale (COT), ossidi di azoto (NOx) e monossido di carbonio (CO). Sono pertanto individuate 5 classi di qualità ambientale, da "1 stella" a "5 stelle", in funzione delle emissioni inquinanti specifiche e del rendimento.

Tabella 1. Classificazione dei generatori di calore

| Classe 5 tulle | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Tipo di generatore | PP (mg/Nm ³) | COT (mg/Nm ³) | NOx (mg/Nm ³) | CO (mg/Nm ³) | η (%) |
| Camini aperti | 25 | 35 | 100 | 650 | 85 |
| Camini chiusi, inserti a legna | 25 | 35 | 100 | 650 | 85 |
| Stufe a legna | 25 | 35 | 100 | 650 | 85 |
| Cucine a legna | 25 | 35 | 100 | 650 | 85 |
| Stufe ad accumulo | 25 | 35 | 100 | 650 | 85 |
| Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe | 15 | 10 | 100 | 250 | 88 |
| Caldaie | 15 | 5 | 150 | 30 | 88 |
| Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato) | 10 | 5 | 120 | 25 | 92 |

PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto, CO = Monossido di carbonio, η = Rendimento

| Classe 4 stelle | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Tipo di generatore | PP (mg/Nm ³) | COT (mg/Nm ³) | NOx (mg/Nm ³) | CO (mg/Nm ³) | η (%) |
| Camini aperti | 30 | 70 | 160 | 1250 | 77 |
| Camini chiusi, inserti a legna | 30 | 70 | 160 | 1250 | 77 |
| Stufe a legna | 30 | 70 | 160 | 1250 | 77 |
| Cucine a legna | 30 | 70 | 160 | 1250 | 77 |
| Stufe ad accumulo | 30 | 70 | 160 | 1000 | 77 |
| Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe | 20 | 35 | 160 | 250 | 87 |
| Caldaie | 20 | 10 | 150 | 200 | 87 |
| Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato) | 15 | 10 | 130 | 100 | 91 |



COMUNE DI CAVEZZO

Provincia di Modena

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto,
CO = Monossido di carbonio, η = Rendimento

| Classe 3 stelle | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Tipo di generatore | PP (mg/Nm ³) | COT (mg/Nm ³) | NOx (mg/Nm ³) | CO (mg/Nm ³) | η (%) |
| Caminetti aperti | 40 | 100 | 200 | 1500 | 75 |
| Camini chiusi, inserti a legna | 40 | 100 | 200 | 1500 | 75 |
| Stufe a legna | 40 | 100 | 200 | 1500 | 75 |
| Cucine a legna | 40 | 100 | 200 | 1500 | 75 |
| Stufe ad accumulo | 40 | 100 | 200 | 1250 | 75 |
| Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe | 30 | 50 | 200 | 364 | 85 |
| Caldaie | 30 | 15 | 150 | 364 | 85 |
| Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato) | 20 | 15 | 145 | 250 | 90 |

PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto,
CO = Monossido di carbonio, η = Rendimento

| Classe 2 stelle | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Tipo di generatore | PP (mg/Nm ³) | COT (mg/Nm ³) | NOx (mg/Nm ³) | CO (mg/Nm ³) | η (%) |
| Caminetti aperti | 75 | 150 | 200 | 2000 | 75 |
| Camini chiusi, inserti a legna | 75 | 150 | 200 | 2000 | 75 |
| Stufe a legna | 75 | 150 | 200 | 2000 | 75 |
| Cucine a legna | 75 | 150 | 200 | 2000 | 75 |
| Stufe ad accumulo | 75 | 150 | 200 | 2000 | 75 |
| Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe | 50 | 80 | 200 | 500 | 85 |
| Caldaie | 60 | 30 | 200 | 500 | 80 |
| Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato) | 40 | 20 | 200 | 300 | 90 |

PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto,
CO = Monossido di carbonio, η = Rendimento

2. I generatori caratterizzati da prestazioni inferiori a quelle previste per la classe "2 stelle" sono classificati con la classe "1 stella", per la quale sono considerati come riferimento i requisiti minimi previsti dalla marcatura di prodotto CE.

3. I valori indicati in tabella 1 si riferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K e 1013 mbar) con una concentrazione volumetrica di O₂ residuo pari al 13%.

4. I limiti emissivi per il particolato primario (PP) individuati per le classi 3, 4 e 5 stelle



COMUNE DI CAVEZZO

Provincia di Modena

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

corrispondono rispettivamente a quelli previsti per il primo, secondo e terzo livello di finanziamento del c.d. "Conto Termico" nazionale (D.M. 28 dicembre 2012 e s.m.i.), ovvero corrispondono rispettivamente ai coefficienti moltiplicativi $Ce=1$, $Ce=1,2$ e $Ce=1,5$ (cfr. Allegato II, DM 16.02.2016).

E. Metodi di prova

Per il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni previste dalla tabella 1 si applicano i metodi contenuti nelle seguenti norme tecniche, riportate in tabella 2, e nei loro successivi aggiornamenti:

Tabella 2. Metodi di campionamento di riferimento

| Tipo di generatore | PP | COT | NOx | CO | η |
|---|----|------------------|-----|--|--|
| Stufe, caminetti, Cucine | | UNI CEN/TS 15883 | | Specifiche norme tecniche (UNI EN) di generatore | Specifiche norme tecniche (UNI EN) di generatore |
| Stufe, caminetti, Cucine (alimentazione a pellet) | | UNI CEN/TS 15883 | | Specifiche norme tecniche (UNI EN) di generatore | Specifiche norme tecniche (UNI EN) di generatore |
| Caldaie | | | | UNI EN 303-5 | UNI EN 303-5 |
| Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato) | | | | UNI EN 303-5 | UNI EN 303-5 |

Nota: I metodi indicati nella UNI CEN/TS 15883 sono applicati sino alla pubblicazione di una norma UNI che disciplini la medesima materia.

F. Procedura di certificazione

1. Ai fini del riconoscimento della classificazione di cui alla tabella 1, il costruttore deve certificare i requisiti prestazionali del generatore previsti dalla presente classificazione, basandosi sugli esiti delle prove di omologazione (*test report*) condotte da laboratori accreditati e/o notificati secondo la norma specifica per le diverse categorie di generatori in relazione al metodo di campionamento di riferimento riportato nella tabella 2. Il costruttore, quindi, sulla base della verifica dei *test report*, deve produrre una **Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali** che consente di individuare l'appartenenza del generatore alla specifica classe di qualità ambientale, nel rispetto della normativa vigente in materia di etichettatura.

In caso di generatori sottoposti alla certificazione di seconda o terza parte, la Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali sarà sostituita dall'**Attestato di Certificazione** rilasciato dall'Organismo di Certificazione di seconda o terza parte.

Il costruttore, quindi, mette a disposizione dell'utente la Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali

o l'Attestato di Certificazione sia per gli apparecchi di nuova installazione sia per quelli già installati.



COMUNE DI CAVEZZO

Provincia di Modena

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

2. Per i generatori di calore già immessi sul mercato, il costruttore garantisce l'informazione al pubblico circa l'appartenenza ad una determinata classe di qualità mediante l'aggiornamento delle informazioni mancanti attraverso i canali informativi, tra cui il proprio sito internet. In particolare potrà predisporre un Catalogo dei prodotti contenente l'identificazione dei diversi modelli e la corrispondente appartenenza alle classi di qualità ambientale previste dalla presente classificazione.

3. Il cittadino, per verificare l'appartenenza ad una determinata classe di qualità del generatore a biomassa legnosa, deve fare riferimento alla documentazione fornita dal costruttore (*Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione*). Se l'informazione è mancante, potrà rivolgersi al costruttore il quale metterà a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet.